

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro
Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, C. Corghi, P. Di Biase,
A. Gerolimich, S. Gritti, A. Pratesi,
A. Romano, A. Scaini, S. Spitti,
R. Stanghellini, S. Stringa,
A. Vianello, S. Zanon

Stampa
Color Art Srl - Via Industriale, 24/26 -
25050 Rodengo Saiano (BS) -
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.07.2025

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 8-9/2025

Opinione - Pre-crisi e continuità aziendale: percorso concentrico di più fattori **3**

Notizie in breve **4**

Vigilanza

Verifiche - Controllo del collegio sindacale sul conflitto di interessi dell'amministratore **6**

- Suddivisione in classi nel concordato preventivo e verifiche del professionista indipendente **10**

Revisione legale

Principi contabili - Bilanci intermedi **14**

Normativa  - Documentazione delle carte di lavoro nella revisione **18**

Verifiche  - Verifiche su acconti, depositi cauzionali e caparre **22**

 - Verifica della continuità aziendale e degli eventi successivi **28**

- Sottoscrizione dichiarazione fiscale ai fini delle compensazioni **32**

- Compiti del revisore per prevenire la crisi d'impresa **38**

Terzo settore - Verifiche sulla commercialità negli ETS **41**

ESG - Revisione di sostenibilità e informativa tassonomica **46**

Rubriche

Quesiti Agenzia Entrate - Fatturazione a raggruppamento temporaneo di imprese **48**

CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE SUL CONFLITTO DI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE


CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sull'effettiva applicazione delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per disciplinare le operazioni che possono coinvolgere interessi concorrenti o in conflitto da parte degli amministratori, comprese le operazioni con parti correlate. Tale dovere è espressamente previsto dalla norma di comportamento 3.3 del collegio sindacale nelle società non quotate, emanata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- POTENZIALE CONFLITTO ENDOSOCIETARIO
- POTENZIALE CONFLITTO NEL GRUPPO
- CENNI GIURISPRUDENZIALI

SCHEMA DI SINTESI



POTENZIALE CONFLITTO ENDOSOCIETARIO

SOCIETÀ
PER AZIONI• **Obblighi per
l'amministratore**

- L'[art. 2391 c.c.](#) disciplina l'obbligo dell'amministratore di una società per azioni di informare tempestivamente gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse (proprio o di terzi) in una determinata operazione della società, specificandone:
 - .. natura;
 - .. termini;
 - .. origine;
 - .. portata.
- Tale obbligo assume aspetti ancor più rigidi nel caso in cui l'amministratore in conflitto sia anche delegato o amministratore unico:
 - .. nel primo caso (delegato) l'informativa deve essere resa all'organo collegiale;
 - .. nel secondo (unico) per iscritto al collegio sindacale.

• **Delibere**

- Le delibere del consiglio di amministrazione in questi casi devono contenere un'adeguata motivazione, spiegando le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

• **Impugnazione**

- Se non sono rispettati gli obblighi di comunicazione o se le delibere sono approvate con il voto determinante dell'amministratore interessato, esse possono essere impugnate **entro 90 giorni da**:
 - .. altri amministratori;
 - .. collegio sindacale.
- **Non può impugnare chi ha votato a favore**, se l'amministratore interessato ha adempiuto agli obblighi informativi. Resta comunque salva la tutela dei terzi in buona fede.

• **Responsabilità**

- L'amministratore risponde dei **danni causati alla società**:
 - .. per azione od omissione;
 - .. per uso a proprio vantaggio (o di terzi) di dati, notizie o opportunità d'affari apprese nell'esercizio della carica.

SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ
LIMITATA• **Obblighi degli
amministratori**

- L'[art. 2475-ter c.c.](#) disciplina gli obblighi degli amministratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.).

• **Annulabilità
dei contratti**

- I contratti conclusi da amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su richiesta della società.
- Per farlo è necessario che il terzo contraente sia a conoscenza o possa riconoscere il conflitto.

• **Impugnazione**

- Le decisioni del consiglio di amministrazione, prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto e che abbiano causato un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate **entro 90 giorni da**:
 - .. altri amministratori;
 - .. se esistenti, i soggetti previsti dall'[art. 2477 c.c.](#) (ossia sindaci o revisori, se nominati).

• **Tutela dei terzi**

- In ogni caso, rimangono salvi i diritti dei terzi in buona fede derivanti da atti già eseguiti.

VERIFICHE

vigilanza

RESPONSABILITÀ
DELLE SOCIETÀ

- POTENZIALE CONFLITTO NEL GRUPPO**
- **Società o ente “capogruppo”**
 - L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento su altre società (tipicamente nelle strutture di gruppo). In particolare, la società o ente che esercita direzione e coordinamento risponde direttamente verso:
 - .. i soci della società eterodiretta, per pregiudizi a redditività o valore della partecipazione;
 - .. i creditori sociali, per danni all’integrità del patrimonio della società soggetta.
 - **Esclusione**
 - Non sussiste responsabilità se:
 - .. il danno risulta assente, valutato rispetto al risultato complessivo della direzione e coordinamento;
 - .. il danno è stato integralmente eliminato, anche tramite operazioni di riparazione.
 - **Responsabilità solidale**
 - Risponde in solido:
 - .. chiunque abbia preso parte al fatto lesivo;
 - .. chi abbia consapevolmente tratto vantaggio, nei limiti del vantaggio stesso.
 - **Condizioni**
 - Soci e creditori della società soggetta a direzione e coordinamento possono agire solo se non sono stati soddisfatti direttamente dalla società stessa.
 - **Stato di crisi**
 - In caso di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria, l’azione spettante ai creditori sociali è esercitata dal:
 - .. curatore (in caso di fallimento);
 - .. commissario liquidatore;
 - .. commissario straordinario.

AZIONE DEI SOCI
E CREDITORICASSAZIONE, SENTENZA
7.01.2019, N. 126

CENNI GIURISPRUDENZIALI

- **Caso**
 - La Cassazione ha riaffermato l’ampiezza dell’obbligo di comunicazione dei conflitti d’interesse da parte degli amministratori, previsto dall’art. 2391 c.c., e la responsabilità del collegio sindacale in caso di omessa vigilanza.
 - Nel caso specifico, la Consob ha sanzionato un componente del collegio sindacale di Telecom S.p.a. per:
 - .. omessa vigilanza sul sistema di controllo interno nei rapporti con un fornitore (Onda);
 - .. mancata vigilanza sul rispetto da parte di un amministratore degli obblighi di trasparenza ex art. 2391 c.c. (dovere di comunicare interessi personali o di terzi).
- **Decisione**
 - La Cassazione ha rigettato il ricorso del sindaco sanzionato.
 - **È stata confermata la responsabilità per inerzia:** i sindaci avrebbero dovuto attivare i poteri di controllo, ispezione e richiesta informazioni già dopo i ripetuti allarmi della funzione interna di Audit.
 - **Il dovere di trasparenza dell’amministratore (art. 2391 c.c.):**
 - .. si applica indipendentemente dall’organo che esamina l’operazione (non solo consiglio o comitato esecutivo, ma anche comitato controllo interno);
 - .. vale anche se l’informazione sull’interesse era già pubblica (es. curriculum).
 - Il collegio sindacale deve attivarsi oltre quanto comunicato dagli amministratori, usando i propri poteri di indagine.
- **Principi ribaditi**
 - Il collegio sindacale deve vigilare sull’adeguatezza delle strutture e dei controlli, non può limitarsi a un controllo formale.
 - La responsabilità dei sindaci si configura anche in caso di mancata reazione a segnalazioni interne.
 - **Il principio del favor rei** (applicazione della norma più favorevole) **non si estende alle sanzioni amministrative.**

**CASSAZIONE, SENTENZA
14.10.2013, N. 23223**

• **Decisione**

• La Cassazione ha ritenuto il collegio sindacale responsabile per la mancata vigilanza sull'operato degli amministratori, confermando l'esistenza di una responsabilità derivante dall'omesso controllo rispetto ai principi di corretta amministrazione.

• **Principi ribaditi**

• La Corte sollecita i sindaci a prestare particolare attenzione nell'esercizio dei propri doveri, al fine di evitare il rischio di essere coinvolti in responsabilità.

• Nello specifico, l'[art. 2403 c.c.](#) impone il controllo su:
 .. correttezza amministrativa;
 .. adeguatezza organizzativa e contabile;
 .. operazioni contrarie all'interesse sociale o azzardate;
 .. rispetto delle norme tributarie e previdenziali.

CONCLUSIONI

• Alla luce delle norme e della giurisprudenza, emerge chiaramente che il collegio sindacale è investito di un ruolo decisivo nella prevenzione e nel contrasto dei conflitti di interesse.

• **Il suo compito non si esaurisce in controlli formali o nella semplice presa d'atto delle informazioni fornite dagli amministratori**, ma richiede un atteggiamento attivo e responsabile, volto a garantire la tutela dell'interesse sociale e la correttezza della gestione.

• È auspicabile che le società adottino procedure interne e flussi informativi chiari ed efficaci, che possano agevolare l'attività di vigilanza e rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, contribuendo alla buona governance e alla sostenibilità dell'impresa nel tempo.

REVISIONE DI SOSTENIBILITÀ E INFORMATIVA TASSONOMICA


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Reg. UE 18.06.2020, n. 852

La rendicontazione obbligatoria di sostenibilità include il rispetto degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento UE n. 852/2020 (c.d. Tassonomia europea) e questo fa sì che l'impresa non possa limitarsi a una narrazione generale dei propri impatti ambientali e debba invece realizzare un processo, analitico e strutturato, volto a classificare le attività economiche svolte e comprendere se e in quale misura esse siano allineate ai criteri tecnici di sostenibilità stabiliti dalla Tassonomia. Conseguentemente, l'attività svolta dal revisore di sostenibilità non si limita alla verifica della coerenza e completezza della rendicontazione e si estende al controllo della correttezza metodologica del processo di classificazione tassonomica, della qualità e tracciabilità dei dati raccolti e dell'adeguatezza delle fonti informative utilizzate. La verifica dovrà quindi valutare se l'impresa abbia effettivamente applicato in modo conforme i criteri tassonomici e se le informazioni fornite siano rilevanti, affidabili e comparabili, contribuendo così a rendere l'informativa ESG un vero strumento di trasparenza e accountability. Non si dimentichi poi che la valenza operativa della verifica tassonomica è rilevante sotto diversi profili, potendo incidere direttamente sia sul contenuto della rendicontazione di sostenibilità sia sulla solidità delle scelte strategiche e informative dell'impresa; in particolare, tale verifica assicura la correttezza e la coerenza della classificazione delle attività, conferisce credibilità alle informazioni riportate, supporta le decisioni interne e la gestione ESG e, ultimo ma non ultimo, facilita il posizionamento aziendale nelle filiere e nel sistema finanziario.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

VALUTAZIONE
ECOSOSTENIBILITÀ

- Il processo di valutazione dell'eco-sostenibilità di un'attività economica si sostanzia nella sequenza di 2 distinte fasi.

- **Verifica dell'eligibilità dell'attività economica**

- Un'attività si definisce eligibile (o ammissibile) alla Tassonomia quando rientra tra quelle previste dal **Regolamento n. 852/2020** (o dagli atti delegati ad essa associati) come potenzialmente in grado di contribuire in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali citati.
- La Commissione Europea, attraverso gli atti delegati (in particolare il “*Climate Delegated Act*” e l’“*Environmental Delegated Act*”), ha identificato una lista di settori e attività economiche che hanno il potenziale per contribuire significativamente a uno o più dei sei obiettivi ambientali.
- L'eligibilità indica, quindi, una compatibilità generica con gli obiettivi della Tassonomia; esemplificando, la produzione di energia rinnovabile è un'attività eligibile per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e lo stesso dicasi per la gestione dei rifiuti o il trattamento delle acque reflue rispetto ad altri obiettivi.
- L'eligibilità diviene, pertanto, condizione necessaria, ma non sufficiente affinché l'attività economica esaminata possa essere considerata eco-sostenibile.

- **Verifica dell'allineamento dell'attività economica**

- **Un'attività risulta allineata alla Tassonomia** (e quindi ecosostenibile a tutti gli effetti) **quando, oltre a risultare eligibile, soddisfa 3 rigorosi criteri, dovendo:**
 - .. contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali citati e farlo in modo significativo e misurabile secondo specifici parametri tecnici (c.d. soglie tecniche);
 - .. risolvere un problema ambientale senza impattare negativamente sui restanti 5 (principio del “*Do No Significant Harm*” - DNSH);
 - .. rispettare le garanzie sociali minime, inclusive del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori (l'impresa dovrà dimostrarsi coerente con standard quali le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, i principi guida ONU su imprese e diritti umani [UNGP], la Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e la Carta Internazionale dei Diritti Umani).

- Appare utile un approfondimento circa le soglie tecniche, costituenti i criteri dettagliati e quantitativi (dove possibile) che specificano cosa significa “contribuire in modo sostanziale” a un obiettivo e “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli altri.
- A ogni attività eligibile viene infatti associato un set specifico di soglie tecniche; ad esempio, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività:
 - .. eligibile in quanto elencata nella Tassonomia (e volta al raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici);
 - .. allineata, se e solo se rispetta la soglia tecnica prevista (emissioni ≤ 100 g CO₂eq/kWh), non danneggia altri obiettivi (ad es. non compromette la biodiversità) e rispetta le garanzie minime (ad es. i diritti dei lavoratori).

- In sintesi, **l'allineamento è la certificazione di sostenibilità**, poiché un'attività allineata rispetta pienamente tutti i requisiti tassonomici di sostenibilità ambientale e sociale.

CONCLUSIONI

- Le attività eligibili definiscono categorie di attività “coperte” dalla Tassonomia (che ne definisce i relativi criteri), le soglie tecniche identificano le regole e i parametri specifici (spesso numerici) che l'attività eligibile deve rispettare per poter poi essere considerata effettivamente sostenibile e, infine, le attività allineate, coincidenti con le attività eligibili che hanno dimostrato la capacità di soddisfare tutte le relative soglie tecniche (contributo sostanziale e DNSH) e le garanzie sociali minime.
- Questo costrutto garantisce che la valutazione della sostenibilità non sia arbitraria e sia, invece, basata su parametri chiari e misurabili, essenziali per la credibilità e l'efficacia della Tassonomia; nel verificarlo, il revisore di sostenibilità procederà a ritroso, controllando il regolare svolgimento di un processo che comincia con la classificazione tassonomica delle attività aziendali e termina con la produzione dell'informativa richiesta, ove dovuta.